

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 952

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DOLAZZA, CECCATO, DELFINO, LORETO, VISENTIN, ROVEDA, STEFANI, ROBUSTI, VILLONE, PERUZZOTTI, PEDRAZZINI, D'ALESSANDRO PRISCO, BOSO e LOMBARDI-CERRI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 OTTOBRE 1994

Modificazione del quinto comma dell'articolo 13 del regolamento di attuazione della rappresentanza militare

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 11 luglio 1978, n. 382, recante norme di principio sulla disciplina militare, al secondo comma dell'articolo 20, prevede che «i trasferimenti ad altre sedi dei militari di carriera o di leva eletti negli organi di rappresentanza, qualora pregiudichino l'esercizio del mandato, devono essere concordati con l'organo di rappresentanza a cui il militare, di cui si chiede il trasferimento, appartiene». La stessa legge al quarto comma dell'articolo 20 prevedeva che entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge fossero emanate le norme di attuazione della stessa. Ed infatti sono stati emanati dapprima il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, e poi, il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1986, n. 136, che hanno rispettivamente approvato e modificato il regolamento di attuazione della rappresentanza militare.

Ebbene il decreto del Presidente della Repubblica n. 136 del 1986, nel sostituire il testo dell'articolo 13 del regolamento, concernente la durata del mandato degli organi di rappresentanza, quinto comma ribadisce (quinto comma) che i trasferimenti dei delegati degli organismi di rappresentanza militare, qualora non pregiudichino l'esercizio del mandato, debbano essere concordati con l'organismo di rappresentanza cui

il militare di cui si chiede il trasferimento appartiene e inoltre che «in caso di discordanza prevarranno le motivate necessità di impiego della amministrazione militare». Questa ultima disposizione a nostro avviso è una ingiustificata attribuzione di potere all'organismo militare. La stessa legge n. 382 del 1978 consente di emanare norme di attuazione dei soli articoli 18 e 19.

Ci sembra quindi che la normativa del regolamento di attuazione della legge n. 382 del 1978 abbia scavalcato i suoi compiti per dettare compiti non conferitigli dalla legge stessa. Si scardinerebbe oltretutto il sistema delle fonti del diritto.

Non si può quindi limitare il potere del delegato che svolge nell'organo di rappresentanza una funzione di pubblico interesse.

Riteniamo quindi che mediante le soppressioni del citato disposto dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 136 del 1986 - che potrebbe essere comunque essere messo in discussione da un qualsiasi ricorso alla giustizia amministrativa - per rendere effettiva e attuale la tutela del delegato dell'organo di rappresentanza militare, per mettere i suoi delegati al sicuro da ogni tentativo, proveniente dall'amministrazione della difesa, di vanificare il compito che è chiamato a svolgere nell'interesse dei rappresentanti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nel quinto comma dell'articolo 13 del regolamento di attuazione della rappresentanza militare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, come sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1986, n. 136, è soppresso il secondo periodo.

